

## CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, OVVERO LETAME E LIQUAMI DA ZONA DI PROTEZIONE O SORVEGLIANZA IN CONFORMITÀ AL REG (UE) 2020/687

Il presente protocollo definisce a livello regionale, in virtù dell'articolo 21 comma 1 lettere c) e d) del Decreto Legislativo 136/2022 le condizioni per il rilascio, da parte della ATS competente sull'allevamento di partenza, delle autorizzazioni alle movimentazioni in deroga ai divieti di cui al Reg (UE) 2020/687.

In caso di invio ad impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 posto al di fuori della propria competenza territoriale, l'autorizzazione è rilasciata dalla ATS competente sull'allevamento, previo nulla osta del servizio Veterinario della ATS competente sullo stabilimento di destinazione. Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, l'ATS competente sull'allevamento di partenza deve acquisire, per il tramite del Servizio Regionale, nulla osta del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino.

L'ATS autorizza la movimentazione di letame, comprese le lettiere e il materiale da lettiera e di liquami attraverso, da e verso la zona soggetta a restrizioni (zona di protezione e zona di sorveglianza) nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Con mezzi registrati ai sensi del Reg. 1069/09 per il trasporto di SOA dicategoria 2;
- Con mezzi costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite e puliti e disinfettati con disinfettanti efficaci contro il virus della PSA immediatamente dopo ogni trasporto e, se necessario, disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
- Senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
- Privilegiando le principali vie di comunicazione stradale ed evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono suini;
- Con mezzo di trasporto dotato di sistema di navigazione satellitare. In alternativa, per determinate situazioni stabilite dal servizio veterinario localmente competente, può essere autorizzata la sigillatura del mezzo di trasporto da parte del veterinario ufficiale.

L'ATS può autorizzare l'invio di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami da stabilimenti situati nelle **zone di protezione e di sorveglianza** ai fini del loro smaltimento:

- In un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 – Cat. 2 che assicuri l'inattivazione del virus della PSA tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente (Incenerimento, Coincenerimento, Combustione, Biogas, Compostaggio, Produzione di fertilizzanti organici);
- In alternativa, il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera, e i liquami dovranno potranno essere spostati rispettivamente dopo 42 e 60 giorni dall'inizio della decorrenza dei divieti per essere destinate a qualsiasi destino, conformemente la normativa in materia, compreso l'uso agronomico, ove la durata delle zone di protezione e sorveglianza si protragga oltre tali termini.

La certificazione prevista dal Reg. (UE) 2020/687 articolo 22 comma 5, si considera assolta ai sensi dell'articolo 22 comma 6 in presenza di tracciabilità delle partite, assicurata da apposito DDT e da attestazione dell'avvenuto smaltimento, rilasciata dall'operatore dello stabilimento, restituita all'ATS competente sull'allevamento.

**Commentato [LF1]:** Attenzione: Le LLGG nazionali SOA prevedono che il trasporto di stallatico "ai fini di utilizzazione agronomica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale" NON sia soggetto a registrazione ai sensi del 1069/09...

Quindi, siamo consapevoli di star chiedendo un requisito IN PIU', finora non previsto dalla norma SOA?!